



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUMIA, GHEDINI, PASSONI, LIVI BACCI, CARLONI, ZANDA, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE, BUBBICO, CABRAS, CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, D’UBALDO, FERRANTE, Marco FILIPPI, FIORONI, FISTAROL, FOLLINI, FONTANA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GARRAFFA, GASBARRI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, LEDDI, LEGNINI, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, Ignazio MARINO, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MILANA, MOLINARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, RANDAZZO, RANUCCI, ROILO, Nicola ROSSI, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TEDESCO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VERONESI, VIMERCATI, VITA e ZAVOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2008

Norme per il contrasto del grave sfruttamento  
del lavoro e per la tutela delle vittime

ONOREVOLI SENATORI. - Il grave sfruttamento del lavoro rappresenta oggi una delle più preoccupanti forme che assume il *neoschiavismo*; quel «dominio dell'uomo sull'uomo» che priva la persona della libertà, dell'autodeterminazione e della dignità, intesa, à la Arendt, quale «diritto ad avere diritti».

Significativamente, la Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale (Convenzione di Palermo del 15 novembre 2000, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146) e la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, ricomprendono il grave sfruttamento del lavoro nella categoria dei delitti di riduzione in schiavitù, disciplinati, nel nostro ordinamento, all'interno della sezione del codice penale relativa ai delitti contro la personalità individuale. Tuttavia, le caratteristiche che oggi assume il «caporalato» nella realtà italiana rendono questo fenomeno - le cui vittime sono in genere persone particolarmente vulnerabili come migranti o minori - non interamente riconducibile alle norme esistenti.

Esse infatti appaiono inadeguate a cogliere le caratteristiche peculiari di questa forma di sfruttamento della persona, non essendo adeguate (per la comminatoria edittale di pena e per la stessa struttura della fattispecie) le figure dell'estorsione o della violenza privata, né tantomeno le sanzioni civilistiche previste in materia di violazione dei diritti dei lavoratori. D'altro canto, si è sottolineato come la struttura a forma vincolata e la natura di 'reato gigante' del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù - che presuppone il verificarsi di una condizione di totale privazione dello *status libertatis* della persona - ne renda difficile la contestazione

in presenza di fatti caratterizzati da modalità più sottili e insidiose di sfruttamento della persona, fondate prevalentemente sull'abuso delle condizioni di indigenza della vittima; certamente gravi, ma non al punto da determinare l'applicazione delle severe cornici edittali previste dall'articolo 600 del codice penale.

Alla luce di tali considerazioni, l'articolo 1 del presente disegno di legge - che riprende in gran parte il disegno di legge governativo Atto Senato n. 1201, come modificato e approvato il 12 giugno 2007, recante «*Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale*», discusso nella scorsa legislatura e largamente condiviso - introduce un reato specificamente modellato sulle caratteristiche del caporalato, punito con sanzioni meno severe di quelle di cui all'articolo 600 del codice penale, ed in un certo senso intermedio tra questa fattispecie e quelle di estorsione e violenza privata.

L'inserimento di questo delitto all'interno della sezione codicistica relativa ai delitti contro la personalità individuale, all'articolo 603-bis, dimostra come il bene giuridico tutelato sia da ricondursi allo *status libertatis*, quale oggetto giuridico di categoria, protetto dalle norme contemplate in quella parte del codice.

Inoltre, la ricomprensione di questa fattispecie all'interno della sezione codicistica relativa ai delitti contro la personalità individuale - oltre a elevare il bene giuridico protetto al rango di diritto fondamentale alla tutela della dignità e dello *status libertatis* - consente l'applicabilità delle particolari norme processuali previste in relazione ai de-

litti di tratta e schiavitù, particolarmente efficaci soprattutto rispetto a reati, come questi, di difficile accertamento e spesso legati al crimine organizzato. Ma soprattutto, con la prevista estensione della concessione delle misure di protezione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche ai lavoratori stranieri sfruttati, si introduce uno strumento di tutela di assoluta importanza ai fini della liberazione del migrante dalla condizione di subalternità, dipendenza e ricatto dai suoi sfruttatori, in cui spesso versa anche in ragione della clandestinità della sua posizione. Sancendosi così in capo alle istituzioni statali, il dovere di farsi carico di quanti si vedano negati, per effetto dei reati di cui sono vittime, i diritti fondamentali e la dignità, paradossalmente proprio nel Paese da cui si aspettavano un'esistenza migliore di quella lasciata alle spalle, in patria.

Con l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge viene rimodulata la fattispecie contravvenzionale prevista all'articolo 22, comma 12, del citato testo unico di cui

al decreto legislativo n. 286 del 1998, e viene altresì esclusa la pena detentiva per il datore di lavoro domestico non organizzato in forma d'impresa che occupi alle proprie dipendenze non più di due lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti. Con tale disposizione si è voluto tenere conto dell'esigenza di evitare sanzioni sproporzionate nei confronti di soggetti socialmente deboli, come ad esempio anziani non autosufficienti che si avvalgano di badanti. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 adegua inoltre la disciplina dell'intermediazione abusiva nel lavoro all'ipotesi in cui sia coinvolto un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Con il successivo comma 2 si coordina l'introduzione delle fattispecie delittuose, operata dagli articoli 1 e 2, comma 1, lettera *b*), con la disciplina sulla responsabilità da reato degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In ragione della particolare importanza del tema affrontato, si auspica la rapida approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche al codice penale in materia di grave sfruttamento del lavoro)*

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis. - *(Grave sfruttamento del lavoro)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di grave sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorativa o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

Art. 603-ter. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento».

## Art. 2.

### (*Disciplina sanzionatoria*)

1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri

irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori»;

b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-ter. La condanna per i delitti di cui ai commi 12 e 12-bis comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-ter del codice penale».

2. All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «sicurezza sul lavoro», sono inserite le seguenti: «, nonché al delitto di cui all'articolo 603-bis del medesimo codice» e, al secondo periodo, le parole: «condanna per il delitto» sono sostituite dalle seguenti: «condanna per i delitti».

### Art. 3.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dello straniero vittima del delitto di grave sfruttamento del lavoro)*

1. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-

plina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «legge 20 febbraio 1958, n. 75,» sono inserite le seguenti: «603-bis, terzo comma, del codice penale».

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

